

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 agosto 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2007. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009 . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2007, n. 11.

Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36) . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 12.

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24. . . . . Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2007, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R.». . . . . Pag. 4

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2006, n. 15.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Morbegno, in provincia di Sondrio e relativa aggregazione al comune di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio. . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2006, n. 16.

Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione. . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 17.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmazione - il provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali . . . . . Pag. 11

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 6.

Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel S.p.a . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2007, n. 7.

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo. . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2007, n. 8.

Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9.

Norme in materia di risorse forestali . . . . . Pag. 15

## LEGGE REGIONALE 16 maggio 2007, n. 10.

**Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali . . . . .** Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 febbraio 2007, n. 022/Pres.

**Legge regionale n. 2/2002, art. 161. Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche. Approvazione.** Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 febbraio 2007, n. 024/ Pres.

**Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti). Approvazione modifica . . . . .** Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 febbraio 2007, n. 025/Pres.

**Legge regionale n. 18/2005, art. 7 comma 4. Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e qualità del lavoro). Approvazione . . . . .** Pag. 21

## REGIONE SICILIA

## LEGGE 19 aprile 2007, n. 11.

**Riordino delle aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica all'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione «Taormina Arte» . . . . .** Pag. 23

## LEGGE 2 maggio 2007, n. 12.

**Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata.** Pag. 24

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9.

**Legge finanziaria per l'anno 2007.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 26 aprile 2007)**(Omissis).***07R0276**

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 10.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 26 aprile 2007)**(Omissis).***07R0277**

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2007, n. 11.

**Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 maggio 2007)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 15 del 2004*

1. L'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36), è così sostituito:

«Art. 5. (*Sigillo della Regione*). — 1. Il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione, nella misura massima di due all'anno, anche alla memoria, a cittadini nati nella Regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un terzo e approvata da almeno otto decimi dei suoi componenti.

2. Il sigillo, con le stesse modalità di cui al comma 1, è attribuito, inoltre, per esaltare i loro particolari rapporti di collaborazione con la Regione, a persone fisiche, istituzioni, enti ed organismi italiani ed esteri meritevoli di particolare riconoscimento.»

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 8 maggio 2007

p. MERCEDES BRESSO

*Il vice Presidente: PEVERARO***07R0338**

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 12.

**Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2007)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente, di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33 e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, assume l'onere, entro i limiti di spesa di cui all'art. 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all'art. 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sull'autostrada A/26, nei due sensi di marcia, all'interno della stagione turistica di ogni anno.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all'art. 54, comma 1, lettere *d*), *e*), *h*), *i*), e *n*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992.

Art. 3.

*Protocollo d'intesa*

1. I tempi, le modalità di attuazione dell'intervento, la specificazione delle tratte e le relative modifiche sono stabiliti con protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte, la società concessionaria dell'autostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori.

2. Nel protocollo d'intesa sono definite le quote di partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.

## Art. 4.

*Pagamento pedaggi*

1. La giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di pagamento dei pedaggi ammessi al rimborso.

2. La liquidazione della spesa è disposta dalla struttura regionale competente in materia di trasporti in favore della società concessionaria dell'autostrada A/26 nonché degli altri soggetti aventi titolo.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 165.000,00 euro per il triennio 2007-2009.

2. Per l'esercizio finanziario 2007, lo stanziamento, pari a 165.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 26021 (Trasporti viabilità ed impianti fissi - Titolo 1 - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. Per gli anni finanziari 2008 e 2009, al finanziamento della spesa di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003) e dell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

## Art. 6.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24 (Deviazione alla circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26), è abrogata.

## Art. 7.

*Parere dell'Unione europea*

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 maggio 2007

MERCEDES BRESSO

07R0358

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2007, n. 5/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 maggio 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20, e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R, 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 11-5818 del 7 maggio 2007;

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Al comma 6 dell'art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, le parole: «previa comunicazione all'» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione dell'».

2. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è aggiunta, infine, la seguente:

«c-bis) qualora il soggetto subentrante sia frontista rispetto al bene oggetto di concessione.».

3. Al comma 7 dell'art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 7 settembre 2005, n. 5/R, la parola: «solo», è soppressa.

## Art. 2.

*Modifica all'art. 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. In capo ai soggetti autorizzati restano fermi gli obblighi generali previsti all'art. 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, in quanto applicabili. Nel caso di richieste di autorizzazioni temporanee di durata inferiore a 60 giorni naturali e consecutivi, ovvero comportanti l'applicazione di un canone di importo inferiore a 250 euro, non occorrono di norma, e fatte salve particolari esigenze di fruizione delle aree demaniali, né la fase di pubblicazione in albo pretorio né il versamento del deposito cauzionale previsti agli articoli 12 e 13.».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è inserito il seguente:

«7-bis. A far data dal 1° gennaio 2007, laddove si proceda al rinnovo di concessioni demaniali in continuità con la situazione preesistente, il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte l'integrazione del deposito cauzionale di cui al comma 7, lettera a), derivante dalla applicazione del nuovo canone. Tale integrazione non è dovuta nel caso in cui la differenza tra la cauzione già depositata in favore della Regione Piemonte e l'importo di quella derivante dall'applicazione del nuovo canone sia inferiore ad € 25,00.».

2. Il comma 9 dell'art. 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è sostituito dal seguente:

«9. I soggetti interessati trasmettono le attestazioni di pagamento di cui ai commi 7 e 7-bis, laddove dovuti, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:

«7-bis. A far data dal 1° gennaio 2007, laddove si proceda al rinnovo di concessioni demaniali in continuità con la situazione preesistente, il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte l'integrazione del deposito cauzionale di cui al comma 7, lettera a), derivante dalla applicazione del nuovo canone. Tale integrazione non è dovuta nel caso in cui la differenza tra la cauzione già depositata in favore della Regione Piemonte e l'importo di quella derivante dall'applicazione del nuovo canone sia inferiore ad euro 25,00.».

2. Il comma 9 dell'art. 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è sostituito dal seguente:

«9. I soggetti interessati trasmettono le attestazioni di pagamento di cui ai commi 7 e 7-bis, laddove dovuti, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna ed al comune territorialmente interessato.».

3. Il comma 10 dell'art. 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è abrogato.

4. Al comma 11 dell'art. 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: «comunicazione di cui al comma 10», sono sostituite dalle seguenti: «attestazione di pagamento di cui al comma 9».

#### Art. 5.

*Modifica all'art. 15 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 15 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è inserito il seguente:

«5-bis. Per le occupazioni riconducibili alle autocertificazioni di cui alle fattispecie relative all'art. 21, comma 5 ed all'art. 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), sono da applicarsi unicamente gli interessi legali maturati per ritardati pagamenti, sino alla definizione della pratica amministrativa.».

2. Dopo il comma 14 dell'art. 15 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è aggiunto, infine, il seguente:

«14-bis. Nel caso di concessioni per le quali la determinazione del canone avviene secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 4-bis, il deposito cauzionale di cui all'art. 12, comma 7, ovvero dell'art. 13, comma 7, viene determinato in misura pari al 30 per cento del canone annuo.».

#### Art. 6.

*Modifica all'art. 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Il comma 4-bis dell'art. 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come inserito dall'art. 2 del regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Il canone annuo per la concessione di edifici o parti di essi, è determinato dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, sulla base dei valori locativi in comune commercio e può essere versato anche in forma rateizzata nel corso dell'anno. Entro il periodo di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 12/2004, il canone è sottoposto a rideeterminazione ogni nove anni.».

#### Art. 7.

*Modifica all'art. 20 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Il comma 9 dell'art. 20 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di incentivare l'attività delle imprese con finalità turistiche, la misura dei canoni di cui all'art. 19, comma 1, lettere b) e c), sono ridotti del 20 per cento. Ai fini del presente comma, per "imprese con finalità turistiche" si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente, legate alla fruizione dei beni del demanio idrico della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, quali: campeggi, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti e boat service.».

#### Art. 8.

*Modifiche all'art. 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è inserito il seguente:

«5-bis. Per le concessioni di cui al comma 5, laddove si proceda al rinnovo a far data dal 1° gennaio 2007, non occorre procedere alla affissione in albo pretorio di cui di cui all'art. 11, comma 4, e non sono dovute le spese di istruttoria di cui all'art. 15, commi 1 e 2.».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è inserito il seguente:

«8-bis. La prelazione di cui al comma 7 sussiste, sia pure in assenza della comunicazione scritta di cui al comma 8, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 5 e di cui all'art. 2, commi 8 e 9 della legge regionale n. 12/2004, abbiano corrisposto il canone per l'anno 2007, oltre che i canoni progressivi riferiti alle annualità 2001 - 2006, fatto salvo il favorevole esito dell'istruttoria degli uffici competenti.».

#### Art. 9.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 maggio 2007

MERCEDES BRESSO

07R0339

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2006, n. 15.

**Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Morbegno, in provincia di Sondrio e relativa aggregazione al Comune di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio.**

*(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2006)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. È distaccata dal Comune di Morbegno, in provincia di Sondrio, ed aggregata al Comune di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio, la porzione di territorio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

#### Art. 2.

##### *Rapporti patrimoniali e finanziari*

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla Comunità montana Valtellina di Morbegno, ai sensi dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

## Art. 3.

*Strumenti urbanistici*

1. Le amministrazioni comunali di Morbegno e di Albaredo per San Marco provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 4.

*Rimborso spese*

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 7.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 20 luglio 2006

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/181 dell'11 luglio 2006.*

*(Omissis).*

**07R0486**

## LEGGE REGIONALE 20 luglio 2006, n. 16.

### Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione.

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2006)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni, anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

## Art. 2.

*Oggetto*

1. Ai fini della presente legge per animali di affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

## Art. 3.

*Tutela dei modi di vita degli animali di affezione*

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.

2. In particolare, è vietato ai soggetti di cui al comma 1 abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. È vietato ai soggetti di cui al comma 1 esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

4. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

5. È vietato, altresì, destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni.

6. Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

7. È fatto obbligo a chi detiene animali di affezione in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale definito al comma 1, adottare misure volte a garantire le condizioni igienico ambientali di cui alla presente legge ed al regolamento di attuazione.

8. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

9. Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con i divieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.

10. Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

*Competenze della Regione*

1. La Regione:

- a) istituisce l'anagrafe canina regionale di cui all'art. 7;
- b) individua, sentiti i comuni, le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe canina di cui alla lettera a) e provvede all'allestimento di un sistema informatico del dipartimento di prevenzione veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL);

c) definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi per animali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 281/1991;

d) redige il piano regionale di cui all'art. 16, comma 1, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all'art. 16, comma 6;

e) promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti la prescrizione, la detenzione e l'utilizzo del farmaco veterinario;

f) costituisce la Consulta regionale di cui all'art. 16, comma 6.

2. Con regolamento d'attuazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono:

a) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali di affezione e dei rifugi per animali;

b) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private deputate al ricovero, al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione;

c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);

d) le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso le strutture di cui alla lettera a);

e) l'obbligo a chiunque gestisce strutture pubbliche o private per il ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l'attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l'animale, nonché di risalire alla sua provenienza ed alla sua eventuale destinazione finale.

3. La Regione provvede agli indennizzi di cui all'art. 18, comma 1, per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti ed accertate dall'ASL competente per territorio.

#### Art. 5.

##### Competenze delle ASL

1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite, secondo competenza, in ogni ASL, al dipartimento di prevenzione veterinario con specifica responsabilità, se del caso con idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente.

2. Ogni direttore generale di ASL adegua alle disposizioni della presente legge, ove necessario, entro un anno dall'approvazione della stessa, il proprio piano di organizzazione e funzionamento aziendale secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

3. Alla competente struttura di cui al comma 1 spettano:

a) la gestione dell'anagrafe del cane;

b) l'organizzazione, d'intesa con i comuni, dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall'art. 9, commi 4, 5 e 6;

c) il censimento, d'intesa con i comuni, delle zone in cui esistono colonie feline;

d) la stipula, d'intesa con i comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;

e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all'art. 17;

f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasi dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 1;

g) il servizio di ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sugli animali di affezione, limitatamente ai cani ricoverati ed ai gatti che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria vigente ai fini della profilassi antirabbica e per la degenza sanitaria;

h) l'attività di vigilanza e di prevenzione e accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dalla presente legge, ferma restando l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti.

4. Al direttore generale dell'ASL competono:

a) la titolarità dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge;

b) l'emanazione del provvedimento propedeutico all'erogazione dell'indennizzo regionale di cui all'art. 18;

c) l'approvazione, su proposta della competente struttura di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati all'ASL dal piano regionale di cui all'art. 16, comma 1.

5. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, in coerenza alle norme nazionali, i requisiti e le modalità di gestione della struttura di cui al comma 1.

#### Art. 6.

##### Competenze degli enti locali

1. Ai comuni, singoli od associati, ed alle comunità montane, ferma restando la propria autonomia, competono:

a) la predisposizione, nell'ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se più vicino, delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune, anche provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e costruendo nuovi rifugi per animali, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991. La struttura deputata alla funzione di canile sanitario è messa a disposizione della ASL competente in comodato d'uso;

b) la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandare detto servizio, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e imprenditori privati;

c) l'attività di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dalla presente legge;

d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'art. 19 e dei medici veterinari, e la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina;

e) la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e h);

f) la possibilità di istituire l'ufficio tutela animali ed un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;

g) a stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.

2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;

b) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

3. Alle province competono l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all'art. 19, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'art. 16, comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività di collaborazione con l'ASL e gli enti locali prevista dalla presente legge.

4. Le province possono inoltre:

a) promuovere lo studio, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all'art. 16, comma 6, della mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini che sollecitano interventi, informazioni o coordinamenti operativi;

b) effettuare il coordinamento delle associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo);

c) curare la prevenzione di comportamenti anti-etici, dei reati e delle violazioni di legge nei confronti degli animali e del loro ambiente mediante strumenti di promozione culturale e di vigilanza.

## Art. 7.

*Anagrafe canina*

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) istituisce l'anagrafe canina, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione dei dati provenienti dalle singole anagrafi canine delle ASL della Lombardia. A tale scopo la Giunta provvede all'allestimento di un sistema informativo della competente struttura delle ASL di cui all'art. 5, comma 1, garantendo la compatibilità ed il recupero dei dati già esistenti nelle anagrafi attivate in conformità alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo - Tutela degli animali e della salute pubblica) ed il necessario collegamento con il progetto Carta regionale dei servizi - Sistema informativo socio sanitario della Regione Lombardia (CRS-SISS);

b) individua le modalità per la gestione dell'anagrafe canina, anche mediante gli strumenti informatici regionali, garantendo il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l'anagrafe del cane, nonché la metodologia di identificazione, secondo la tecnica più avanzata.

2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.

3. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 2.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.

5. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina è eseguita l'identificazione del cane con metodologia indolore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall'accertamento.

6. Le denunce e le registrazioni effettuate in conformità alla legge regionale n. 30/1987 non devono essere ripetute. Per quanto riguarda i tatuaggi, si applica quanto previsto al comma 5, secondo periodo.

## Art. 8.

*Cani smarriti e rinvenuti*

1. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla competente struttura di cui all'art. 5, comma 1, dell'ASL del territorio o alla polizia locale del comune in cui si è verificato l'evento. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve renderla contestualmente disponibile nell'anagrafe canina regionale di cui all'art. 7.

2. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento. La giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la determinazione di tali costi ed i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo del ritiro, fatte salve le sanzioni e quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Gli animali ricoverati a qualunque titolo nelle strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

4. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione alla competente struttura di cui all'art. 5, comma 1, di una ASL della Regione, anche diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al più presto alla struttura o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del rinvenimento deve prontamente comunicarla all'anagrafe canina regionale di cui all'art. 7. Il cane ritirato, se risulta accertata la competenza territoriale di una ASL diversa, può esservi trasferito con le modalità previste dalla giunta regionale nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

5. Gli interventi sanitari previsti dall'art. 10, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso, prestati ai cani di cui al comma 4, sono effettuati dalla competente struttura di cui all'art. 5, comma 1, intervenuta, e sono posti a carico dell'ASL competente per territorio, con le modalità previste dalla giunta regionale nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

## Art. 9.

*Protezione dei gatti*

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all'art. 19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. I privati e le associazioni di cui all'art. 19 possono, previa stipulazione di apposito accordo di collaborazione, richiedere al comune, d'intesa con l'ASL, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l'allontanamento di cui al comma 1 ed è garantita dalla competente struttura di cui all'art. 5, comma 1, da volontari delle associazioni di cui all'art. 19 e dai privati di cui al comma 3.

5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in un habitat idoneo identificato ai sensi del comma 1.

6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 11.

## Art. 10.

*Interventi sanitari*

1. La competente struttura di cui all'art. 5, comma 1, assicura:

a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);

c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario;

d) l'identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;

e) la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libertà;

f) l'eventuale sterilizzazione e degenza post-operatoria dei cani ricoverati, eseguita per l'alta finalità dell'interesse pubblico del controllo delle nascite o dei comportamenti indesiderati, che può essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del legittimo proprietario.

2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1, possono essere assicurati in adeguate strutture, a tale scopo individuate dalla competente struttura di cui all'art. 5, comma 1, anche presso i rifugi per animali di cui all'art. 12.

## Art. 11.

*Eutanasia*

1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli art. 10 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche di cui all'art. 1, o in caso di loro comprovata pericolosità.

2. La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasi che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.

## Art. 12.

*Rifugi per animali*

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono ad ospitare nei canili rifugio di cui all'art. 6:

a) i cani e i gatti sequestrati dall'autorità giudiziaria ed eventualmente affidati in giudiziale custodia, qualora si configuri una ipotesi di reato per inosservanza dei divieti di cui all'art. 3;

b) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'art. 10;

c) i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;

d) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento, secondo quanto previsto con proprio regolamento;

e) altri animali di affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

2. I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi per animali previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), sono determinati dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La gestione dei rifugi per animali può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a privati o associazioni, con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni di cui all'art. 19.

4. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.

5. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.

6. I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private.

## Art. 13.

*Cessione e affido*

1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 devono essere identificati e identificabili.

2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'art. 19.

3. È fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12.

4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.

5. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 4, ai soggetti di cui al comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a);

b) l'affidatario non può affidare a sua volta l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;

c) l'affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.

6. Le procedure e le condizioni per la cessione e l'affido, comprendenti anche le modalità di verifica, sono disciplinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 2.

## Art. 14.

*Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione*

1. Le strutture destinate al ricovero, al pensionamento temporaneo e al commercio di animali di affezione devono possedere i requisiti strutturali e gestionali previsti dal regolamento di cui all'art. 4, comma 2.

## Art. 15.

*Autorizzazioni*

1. Le strutture di cui agli articoli 10, comma 2, 12 e 14 devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL di pertinenza.

2. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti sono individuati dal regolamento di cui all'art. 4, comma 2.

## Art. 16.

*Piano degli interventi e Consulta regionale*

1. Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui al comma 6 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro centottanta giorni il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zootecnica, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.

2. Sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio, nonché delle strutture di ricovero di cui agli articoli 10, 12 e 14, il piano regionale di cui al comma 1 prevede:

a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;

b) le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1;

c) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;

d) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;

g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281/1991 e delle norme vigenti;

h) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281/1991;

i) criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281/1991.

3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l'Ufficio scolastico per la Lombardia e le associazioni di cui all'art. 19.

4. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1 nella programmazione delle proprie attività istituzionali.

5. Nel piano di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali e sulla tutela della salute e del benessere animale.

6. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:

- a) un dirigente del servizio veterinario regionale;
- b) un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;
- c) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province lombarde (UPL);
- d) tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
- e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'art. 19;
- f) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
- g) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
- h) un medico veterinario designato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
- i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico per la Lombardia.

#### Art. 17.

##### *Controllo demografico*

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 2, comma 8, della legge n. 281/1991.

2. I cani ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali previsti dagli articoli 10 e 12 possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico e con le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti allo scopo incaricati dall'ASL o dai comuni, secondo le rispettive competenze.

#### Art. 18.

##### *Indennizzo*

1. La Direzione generale sanità della giunta regionale, previo accertamento da parte della competente struttura di cui all'art. 5, comma 1, provvede ad indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite subite, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 281/1991.

2. L'ASL determina il valore dei capi di bestiame per i quali è richiesto l'indennizzo, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 19.

##### *Volontariato*

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato) o riconosciute a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalità, possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASL competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.

#### Art. 20.

##### *Controlli*

1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge competono all'ASL ed ai comuni.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono altresì avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'art. 19 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli operatori volontari appartenenti alle associazioni di cui all'art. 19.

3. Le province, d'intesa con le ASL, concordano le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori volontari di cui all'art. 19, a seguito del superamento di specifici esami al termine dei corsi di cui all'art. 6, comma 3; i contenuti dei corsi vengono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.

4. Il direttore generale dell'ASL propone al Prefetto l'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dell'ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.

#### Art. 21.

##### *Sanzioni*

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, primo periodo, 7, 8;
- b) da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 e comma 6, secondo periodo;
- c) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9;
- d) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 1;
- e) da euro 150 a euro 900 per chi viola la disposizione di cui all'art. 8, comma 2;
- f) da euro 25 a euro 150 per chi viola la disposizione di cui all'art. 8, comma 4;
- g) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 4 e 6;
- h) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 11;
- i) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, lettera b);
- l) da euro 500 a euro 3000 per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'art. 15.

2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo sono introitate dalla Regione, attraverso le ASL e i comuni, per la realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione della presente legge.

#### Art. 22.

##### *Attività di rendicontazione*

1. La giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed i maltrattamenti degli animali d'affezione in Lombardia.

2. A tal fine la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti cui fa carico l'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
- b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
- e) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;

d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;

e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.

Art. 23.

#### Finanziamento

1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui all'art. 4 con esclusione delle spese per l'anagrafe canina e per il funzionamento della Consulta regionale, di competenza delle ASL di cui all'art. 5 e di competenza degli enti locali di cui all'art. 6, è autorizzata per l'anno 2006 la spesa complessiva di euro 4.719.381,51.

2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le apposite risorse statali stanziare, per l'esercizio finanziario 2006, ai sensi della legge n. 281/1991, all'UPB 5.1.3.2.262 «Prevenzione», di cui una quota del 25% per le funzioni di competenza della Regione e delle ASL e una quota del 75% per le funzioni di competenza degli enti locali.

3. Alle spese per l'anagrafe canina di cui all'art. 7, comma 1, si provvede mediante le risorse stanziare, per l'esercizio finanziario 2006, all'UPB 5.1.2.2.257 «Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure».

4. Alle spese di funzionamento della Consulta regionale prevista dall'art. 16, comma 6, si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.1.2.2.257 «Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure»;

5. In sede di previsione degli esercizi finanziari successivi potrà essere autorizzata la destinazione di risorse proprie regionali per l'attuazione della presente legge.

Art. 24.

#### Abrogazione

1. La legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo - Tutela degli animali e della salute pubblica) è abrogata.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 20 luglio 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/180 dell'11 luglio 2006.

07R0487

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 17.

**Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 4 agosto 2006)

(Omissis).

06R0641

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 6.

**Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito del processo di rafforzamento patrimoniale e di apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel S.p.a., da avviare attraverso un aumento di capitale corrispondente a una quota minoritaria del capitale post aumento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere e a prestare le garanzie abitualmente richieste dal mercato, ivi comprese le clausole di put e call, al socio sottoscrittore selezionato dalla società stessa attraverso apposita procedura trasparente e non discriminatoria.

2. La giunta regionale determina le condizioni e i termini delle garanzie di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche dello statuto di Insiel S.p.a. al fine di garantire ai titolari di azioni della società medesima una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

p. Il Presidente

Il vice Presidente: MORETTON

07R0290

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2007, n. 7.

**Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29/2005  
IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 29/2005

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), dopo le parole «materiali dell'edilizia», sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli elettrici,» e dopo le parole «articoli di arredamento,» sono aggiunte le seguenti: «gli elettrodomestici,».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 29/2005*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2005 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, la vendita dei farmaci di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 248/2006, avviene secondo le modalità dell'art. 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'art. 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'art. 80, comma 2.».

## Art. 3.

*Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 29/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2005 è abrogato.

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29/2005*

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2005 è sostituita dalla seguente: «Requisiti morali e condizioni ostative».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole «l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 29/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/2005 le parole «l'iscrizione al REC ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione» sono soppresse.

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 29/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 29/2005 le parole «attività commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande», in tutte le ricorrenze.

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 29/2005*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 29/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Piano di settore di cui al comma 2 riproduce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento dell'adozione del Piano medesimo e dei quali il comune è stato parte contraente.».

2. Dopo il comma 10 dell'art. 15 della legge regionale n. 29/2005 è aggiunto il seguente:

«10-bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio al Piano per la grande distribuzione è verificata dalla Direzione centrale attività produttive, qualora richiesta dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 29/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole «1° gennaio,» sono inserite le seguenti: «6 gennaio,» e dopo le parole «15 agosto, » sono inserite le seguenti: «1° novembre,».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 29/2005 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3 si applica anche agli esercizi commerciali al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari. I prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa sono equiparati ai generi alimentari.».

3-ter. Si considera prevalente l'attività esercitata su almeno il 60 per cento della superficie di vendita autorizzata o denunciata. Qualora la prevalenza, ai fini della vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati, non venga raggiunta all'interno del singolo esercizio, l'esercizio medesimo osserva integralmente il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3. All'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, la prevalenza è accertata in relazione ai singoli esercizi di vendita e il programma delle eventuali chiusure di cui al comma 3, all'interno del centro commerciale al dettaglio o del complesso commerciale, si applica solo agli esercizi che vendano prevalentemente prodotti non alimentari. La prevalenza è accertata dal comune su dichiarazione dell'operatore commerciale.

3-quater. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente titolo gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400. Tale disposizione non si applica agli esercizi allocati all'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, che rimangono integralmente assoggettati al regime degli orari di cui ai commi 3-bis e 3-ter.».

3. Al comma 8 dell'art. 29 dopo la parola «adozione.» sono aggiunte le seguenti: «Alla deliberazione di cui al comma 6 è attribuita la medesima efficacia esecutiva dell'ordinanza sindacale.».

4. Al comma 9 dell'art. 29 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole «l'apertura obbligatoria» sono aggiunte le seguenti: «o facoltativa» e dopo la parola «prestabiliti» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riguardo alle festività e alle ricorrenze legate alle tradizioni e agli usi locali».

5. Il comma 10, dell'art. 29 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«10. Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i comuni hanno facoltà di derogare alla chiusura obbligatoria di cui al comma 2, fatta eccezione per le seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua, 1° maggio e 25 dicembre.».

6. Dopo il comma 11 dell'art. 29 della legge regionale n. 29/2005 è aggiunto il seguente:

«11-bis. La Conferenza dei comuni degli ambiti di cui all'allegato C, composti da comuni non confinanti ovvero appartenenti a province diverse, è estesa anche a tutti i sindaci dei comuni capoluogo di provincia interessati.».

## Art. 9.

*Inserimento dell'art. 30-bis nella legge regionale n. 29/2005*

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 29/2005 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Modalità di modifica degli ambiti di cui agli allegati C e D). — 1. Ai fini di una maggiore omogeneizzazione dell'offerta commerciale sul territorio e per esigenze di uniformità di regolamentazione, gli ambiti di cui agli allegati C e D possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione sulla base di un regolamento disciplinante criteri e parametri da approvarsi dalla giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie e la competente Commissione consiliare, in ogni caso garantendo eguale trattamento per i diversi capoluoghi di provincia.».

## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 29/2005*

1. L'art. 35 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (Disciplina delle vendite promozionali). — 1. Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l'opportunità dell'acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente.».

2. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni precedenti l'inizio dei saldi di cui all'art. 34, comma 1.

3. L'effettuazione delle vendite promozionali va comunicata al comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno cinque giorni di anticipo e indicante la loro data di inizio e la loro durata.

4. È obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita e il prezzo finale praticato nel corso della vendita promozionale.».

#### Art. 11.

##### *Modifica all'art. 48 della legge regionale n. 29/2005*

1. Al comma 14 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole «Centri di coordinamento.» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine, i comuni possono anche addivenire a provvedimenti contrattati con i CAT o i loro centri di coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.».

#### Art. 12.

##### *Modifica all'art. 70 della legge regionale n. 29/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 70 della legge regionale n. 29/2005 le parole «di cui agli articoli 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7».

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 98 della legge regionale n. 29/2005*

1. Alla lettera *b*) del comma 6 dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 è inserito il seguente:

«6-bis. Le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.».

#### Art. 14.

##### *Modifica all'art. 107 della legge regionale n. 29/2005*

1. Dopo il comma 17 dell'art. 107 della legge regionale n. 29/2005 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Nell'ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d'area dell'ambito marino e in conformità al quadro normativo e funzionale definito dal titolo II, capo III, della legge regionale n. 2/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito le azioni di sua proprietà della società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. alla Turismo FVG.».

#### Art. 15.

##### *Modifiche agli allegati C e D della legge regionale n. 29/2005*

1. Al punto 2 dell'allegato C della legge regionale n. 29/2005 la parola «Palmanova.» è soppressa.

2. Alla lettera *d*) del punto 1 dell'allegato D della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole «Palazzolo dello Stella,» è aggiunta la seguente: «Palmanova.».

#### Art. 16.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In deroga a quanto prescritto dall'art. 29, comma 8, della legge regionale n. 29/2005 ed esclusivamente con riferimento all'anno 2007, le deliberazioni della Conferenza dei comuni di cui al medesimo art. 29 possono essere revocate o modificate anche prima che sia trascorso un anno dalla loro adozione; a tal fine, la Conferenza dei comuni di cui all'art. 29, comma 3, si svolge entro il primo semestre dell'anno medesimo.

2. In deroga a quanto prescritto dall'art. 87, comma 3, della legge regionale n. 29/2005 ed esclusivamente con riferimento all'anno 2007, il termine ai fini delle deliberazioni di competenza dei comuni è prorogato al 30 settembre 2007.

3. In attuazione dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005, come modificato dall'art. 13, il comitato di gestione ivi previsto è integrato nella sua composizione.

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla riclassificazione dei comuni di cui agli allegati C e D della legge regionale n. 29/2005, secondo le modalità di cui all'art. 30-bis della legge regionale n. 29/2005, come inserito dall'art. 9, comma 1.

#### Capo II

##### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2/2002 IN MATERIA DI TURISMO

#### Art. 17.

##### *Modifica all'art. 40 della legge regionale n. 2/2002*

1. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:

«2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) requisiti di onorabilità e capacità finanziaria di cui all'art. 44;
- c) requisiti professionali di cui all'art. 45;
- d) disponibilità di locali strutturalmente e funzionalmente idonei all'esercizio dell'attività, destinati in via esclusiva all'attività di agenzia di viaggio e turismo, con idonee distinzioni nel caso di svolgimento di altre attività economiche e non;
- e) denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo non confondibile con quella di altre agenzie di viaggio e turismo già operanti sul territorio nazionale e con quella di regioni e comuni italiani;
- f) esposizione di un'insegna visibile all'esterno del locale dell'agenzia recante la denominazione, laddove consentito dalle norme vigenti.».

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 2/2002*

1. Il comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La classificazione ha validità per un periodo di cinque anni, decorrente, per le strutture ricettive, dalla data di emanazione, da parte del comune, del provvedimento di classificazione e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla data di presentazione al comune della dichiarazione di cui all'art. 83, comma 2.».

2. Il comma 3 dell'art. 57 della legge regionale n. 2/2002, come sostituito dall'art. 106, comma 30, della legge regionale n. 29/2005, è abrogato.

#### Art. 19.

##### *Sostituzione dell'art. 58 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 58 della legge regionale n. 2/2002, come modificato dall'art. 106, comma 31, della legge regionale n. 29/2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (Riclassificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive). — 1. Il comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle strutture ricettive la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive.

2. Il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta al comune competente per territorio, sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione, la scheda di denuncia di cui al comma 1, con le modalità stabilite con regolamento regionale emanato ai sensi dell'art. 62, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.

3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.».

## Art. 20

*Inserimento dell'art. 58-bis nella legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo l'art. 58 della legge regionale n. 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis (Riclassificazione e certificazione di qualità delle case e appartamenti per vacanze). — 1. Il comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle case e appartamenti per vacanze la dichiarazione per la classificazione di cui all'art. 83, comma 2, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle case e appartamenti per vacanze.

2. Il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta al comune competente per territorio, entro la data di scadenza del periodo di validità della classificazione, la dichiarazione di cui al comma 1.

3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.»

## Art. 21.

*Modifica all'art. 88 della legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 88 della legge regionale n. 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In deroga alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista e non è soggetta al rilascio di autonoma autorizzazione comunale. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

1-ter. Non è altresì soggetta ad autonoma autorizzazione comunale l'apertura e la messa a disposizione ai clienti di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive ubicate all'interno di strutture ricettive.»

## Art. 22.

*Inserimento dell'art. 92-bis nella legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo l'art. 92 della legge regionale n. 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 92-bis (Subingresso nelle strutture ricettive). — 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive è soggetto alla denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 7/2000, e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla presente legge e relativo regolamento attuativo.

2. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso, alla data del trasferimento dell'azienda, dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 88 e al relativo regolamento attuativo, presenta la denuncia di inizio attività entro il termine di novanta giorni dalla data del trasferimento, pena l'applicazione di quanto disposto all'art. 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo art. 98.

3. Il subentrante per causa di morte presenta la denuncia di inizio attività entro il termine di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'art. 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo art. 98. I requisiti morali e professionali di cui all'art. 88 e al relativo regolamento attuativo sono conseguiti entro il predetto termine.

4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta ai sensi del comma 3.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà o in gestione a un terzo soggetto.

6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attività è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione, e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la denuncia di inizio attività entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione.»

## Art. 23.

*Modifica all'art. 93 della legge regionale n. 2/2002*

1. Al comma 3-*quater* dell'art. 93 della legge regionale n. 2/2002, le parole «mq. 47» sono sostituite dalle seguenti: «mq. 42».

## Art. 24.

*Modifica all'allegato C della legge regionale n. 2/2002*

1. La lettera *CI* dell'allegato *C* della legge regionale n. 2/2002, come modificata dall'art. 106, commi da 42 a 47, della legge regionale n. 29/2005, è sostituita dalla seguente:

«*CI* - Punteggio in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e del fabbricato:

1. Tipologia del fabbricato:
  - villa singola (esclusi bungalow) 5;
  - villa a schiera 4;
  - condominio ai sensi del codice civile (articoli 1117 e seguenti) 2;
  - altro fabbricato non riconducibile né a villa né a condominio 3.
2. Ubicazione del fabbricato:
  - distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a 200 metri (in linea d'aria) 4;
  - distanza dal centro storico fino a 300 metri (in linea d'aria) 2.
3. Stato del fabbricato:
  - fabbricato edificato negli ultimi cinque anni 5;
  - fabbricato ristrutturato negli ultimi cinque anni 4;
  - fabbricato edificato negli ultimi dieci anni 3;
  - fabbricato edificato negli ultimi venti anni 2.
4. Stato dell'alloggio:
  - alloggio ristrutturato negli ultimi due anni 7;
  - alloggio ristrutturato negli ultimi cinque anni 6;
  - alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi due anni 5;
  - alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni 4;
  - alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni 3;
  - alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni 2.
5. Piano dell'alloggio:
  - piano attico/villa singola 4;
  - piano intermedio, villa a schiera e bungalow 3;
  - piano terreno 2;
  - seminterrato 1.
6. Arredamento dell'alloggio:
  - arredamento artigianale su misura o di pregio (per materiale o design) 3;
  - arredamento comune (per materiale o design) 1.
7. Impianti:
  - impianto di climatizzazione 5;
  - impianto di condizionamento 3;
  - impianto di riscaldamento 2;
  - (gli impianti, compresi, in particolare, quelli elettrici, termosanitari e idrici, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti).
8. Caratteristiche dell'alloggio e servizi annessi:
  - soggiorno 1;
  - doppi servizi 2;

cucina abitabile 2;  
 vasca con idromassaggio 1;  
 balcone/terrazza 1.  
 antenna centralizzata TV 1;  
 TV 1;  
 telefono/connesione Internet 1;  
 lavastoviglie 2;  
 lavatrice in uso esclusivo 1;  
 ascensore 1;  
 garage 2;  
 posto auto 1;  
 giardino comune 1;  
 giardino privato 2;  
 piscina comune 1;  
 piscina privata 2;  
 giardino recintato 1;  
 tripli servizi 3;  
 antenna satellitare 1;  
 posto barca 2;  
 cassetta di sicurezza 1;  
 alloggio compreso in un complesso nautico 1».

Art. 25.

*Disposizioni transitorie*

1. L'art. 57, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, come modificato dall'art. 18, si applica anche alle classificazioni risultanti, per le strutture ricettive, dal provvedimento comunale emanato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla dichiarazione, di cui all'art. 83, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche, presentata anteriormente alla predetta data. Resta ferma l'applicazione dell'art. 2, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres., in materia di strutture ricettive turistiche.

2. L'art. 58 della legge regionale n. 2/2002, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi alle strutture ricettive e alle case e appartamenti per vacanze, il cui quinquennio di validità della classificazione scade al 31 dicembre 2007 e sino a tale data.

3. La lettera C1 dell'allegato C della legge regionale n. 2/2002, come modificata dall'art. 24, si applica alle classificazioni delle case e appartamenti per vacanze presentate a partire dal 1° luglio 2007.

4. Il titolare di case e appartamenti per vacanze, che ha presentato al comune, in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale n. 29/2005, la dichiarazione per la classificazione di cui all'art. 83, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche, ha facoltà di ripresentare la medesima dichiarazione, a partire dal 1° luglio 2007, sulla base dell'art. 24.

Art. 26.

*Spese per la realizzazione di progetti interregionali*

1. Per i progetti interregionali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), e con riferimento alle quote comuni conferite da altre Regioni e province autonome partecipanti ai progetti attivati, è autorizzata la spesa di 75.000 euro a titolo di anticipazione dell'utilizzo delle risorse già versate dai soggetti cofinanziatori e introitate al bilancio regionale ma non ancora iscritte nello stato della spesa.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1314 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1885 (2.1.158.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - per lo sviluppo del sistema turistico regionale - spese correnti - con la denominazione «Spese per la realizzazione dei progetti interregionali» e con lo stanziamento di 75.000 euro per l'anno 2007.

3. All'onere di 75.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9277 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 aprile 2007

ILLY

07R0279

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2007, n. 8.

**Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Differimento dell'applicazione delle disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 1/2007*

1. Le disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), recanti modifiche, rispettivamente, all'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio) e all'art. 16, comma 47 e 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, (legge finanziaria 1998), si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, con effetto a valere sugli assegni di studio per l'anno scolastico 2007-2008.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 aprile 2007

ILLY

07R0280

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9.

**Norme in materia di risorse forestali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2007)*

*(Omissis).*

07R0343

**LEGGE REGIONALE 16 maggio 2007, n. 10.**

**Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE.**

**Art. 1.**

*Finalità*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con le disposizioni di cui al presente capo, anche in attuazione dei principi di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), promuove la valorizzazione e responsabilizzazione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, delle professioni sanitarie nonché, nelle aziende per i servizi sanitari, della professione di assistente sociale, per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario regionale, all'integrazione sociosanitaria e al miglioramento dell'organizzazione multiprofessionale del lavoro.

**Art. 2.**

*Costituzione dei servizi professionali*

1. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nell'atto aziendale di cui all'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), individuano un referente aziendale per ciascuna delle aree delle professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 251/2000, nonché della professione di assistente sociale. Nei casi di particolare complessità derivante dall'entità del personale complessivo aziendale dell'area professionale interessata, dal budget economico assegnato e dalla rilevanza strategica degli obiettivi da perseguire, viene conferito, in attuazione degli atti di programmazione aziendale consolidati a livello regionale ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), un incarico dirigenziale per ciascuno dei seguenti servizi:

- a) servizio professionale per l'assistenza infermieristica e ostetrica;
- b) servizio professionale di tecnico - diagnostica e tecnico - assistenziale;
- c) servizio professionale di riabilitazione;
- d) servizio delle professioni tecniche della prevenzione;
- e) servizio professionale sociale.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 vengono conferiti secondo i limiti numerici, le modalità e le tipologie di incarico previste dalla normativa vigente.

3. Gli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 riguardano le sole aziende sanitarie territoriali.

4. I referenti aziendali trovano collocazione nella direzione sanitaria aziendale e svolgono, in particolare, funzioni di coordinamento degli operatori delle specifiche aree professionali e compiti di raccordo con la direzione strategica aziendale.

5. L'atto aziendale definisce le funzioni e la collocazione dei nuovi servizi professionali.

**Art. 3.**

*Incarichi di tipo gestionale e professionale*

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'assistenza e di conseguire risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità, possono essere conferiti, agli operatori di cui all'art. 2, i seguenti incarichi dirigenziali:

a) incarichi di tipo gestionale, che comportano la gestione diretta di processi, risorse umane, tecniche o finanziarie;

b) incarichi di tipo professionale con attività di consulenza, studio, formazione e ricerca, di orientamento dei servizi all'appropriatezza e all'assistenza basata sulle prove, di gestione del rischio clinico e anche funzioni di alta specializzazione.

2. L'atto aziendale definisce le funzioni dei responsabili dei servizi istituiti ai sensi del comma 1, i quali dipendono dal direttore della struttura operativa o dal direttore del dipartimento ai quali gli incarichi afferiscono.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti in numero non superiore alle strutture operative sanitarie aziendali nel caso di aziende per i servizi sanitari, e in numero non superiore alla metà dei dipartimenti sanitari verticali nel caso delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero - universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. A tali fini si tiene conto delle strutture operative sanitarie aziendali e dei dipartimenti sanitari verticali individuati nell'atto aziendale.

**Art. 4.**

*Conferimento, durata e numero degli incarichi*

1. Gli incarichi di cui agli articoli 2 e 3 possono essere conferiti nelle aziende sanitarie regionali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che hanno concretamente attuato, con riferimento agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento delle professioni di cui all'art. 1, l'assegnazione esplicita di funzioni, responsabilità ovvero risorse strumentali e umane e hanno definito e verificato i livelli di autonomia e integrazione di tali professioni con le altre risorse aziendali.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono conferiti in conformità alla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 251/2000 possono essere conferiti incarichi di durata massima triennale, rinnovabili.

3. Con riferimento agli incarichi di cui all'art. 3, su motivata richiesta delle aziende sanitarie regionali o degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici da inoltrare presso la direzione centrale salute e protezione sociale, la giunta regionale può rideterminare il limite numerico massimo degli incarichi attribuibili fissato dall'art. 7 della legge n. 251/2000, previa verifica della coerenza della richiesta con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale e al fine di conseguire obiettivi prioritari di miglioramento della qualità dell'assistenza non altrimenti perseguibili.

**Art. 5.**

*Istituzione di un osservatorio regionale*

1. Al fine di verificare l'attuazione e l'efficacia dei modelli organizzativi di cui agli articoli che precedono è istituito, presso la direzione centrale salute e protezione sociale, un osservatorio regionale.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 può promuovere studi, progetti e ricerche sui risultati di salute volti ad affrontare criticità contingenti, a valorizzare la buona pratica sanitaria sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'appropriatezza, nonché a favorire l'integrazione tra le professioni sanitarie.

3. L'osservatorio è composto da:

- a) il direttore centrale della direzione centrale salute e protezione sociale, in qualità di presidente;
- b) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie;
- c) il direttore del servizio pianificazione e interventi sociali;
- d) il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità;
- e) due rappresentanti delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici designati dal Comitato di regia di cui all'art. 4, comma 12, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007);
- f) un rappresentante per ognuna delle cinque professioni di cui alla legge n. 251/2000 designato congiuntamente dai rispettivi ordini e collegi professionali o, in mancanza di questi, dalle corrispondenti associazioni professionali maggiormente rappresentative.

4. I componenti di diritto dell'osservatorio partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati. Per gli altri componenti sono nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.

5. L'osservatorio è costituito con decreto del direttore della direzione centrale salute e protezione sociale.

6. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 4 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

#### Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E CONDUZIONE DI STUDI CLINICI, NONCHÉ IN MATERIA DI PERSONALE OPERANTE NEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.

#### Art. 6.

##### Disposizioni in materia di ricerca e conduzione di studi clinici

1. Al fine di promuovere e qualificare l'attività di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono individuare personale già in servizio, ovvero assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità.

2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 il personale ivi indicato opera nella struttura operativa che conduce lo studio e si rapporta con le altre strutture operative coinvolte, anche di altre aziende sanitarie. È responsabile della tempestiva acquisizione e della corretta gestione dei dati e coordina le diverse fasi di tale attività mantenendo i rapporti tra i professionisti che partecipano agli studi clinici.

3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonché dei proventi derivanti dall'attività di ricerca clinica.

4. L'assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di tre anni, avviene con concorso per titoli ed esami.

5. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1 le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici tengono conto, in particolare, del *curriculum* di studi, dell'esperienza maturata in strutture pubbliche e private nell'ambito della raccolta, della gestione e dell'archiviazione dei dati relativi agli studi clinici, nonché della capacità di relazionarsi con le strutture e i soggetti interessati agli studi medesimi.

6. Gli oneri complessivi derivanti dall'utilizzo del personale di cui al comma 1 devono gravare per una percentuale non inferiore al 50 per cento sui soggetti esterni interessati agli studi clinici che collaborano con le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici ai fini della conduzione degli studi medesimi.

#### Art. 7.

*Modalità di partecipazione alle attività del sistema integrato di interventi e servizi sociali degli operatori in possesso di attestati di frequenza per l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza e degli operatori di cui all'art. 36, comma 7, della legge regionale n. 6/2006.*

1. Nelle more dell'adozione della disciplina regolamentare di cui all'art. 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), gli operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona di cui alla deliberazione della giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232, concorrono al mantenimento dei livelli assistenziali nelle strutture di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, al decreto del Presidente della giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420, e alla deliberazione della giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612.

2. Nelle more della definizione della programmazione regionale delle attività di formazione di cui all'art. 37 della legge regionale n. 6/2006 e sino al completamento del relativo processo di qualificazione, gli operatori di cui all'art. 36, comma 7, della legge regionale n. 6/2006 concorrono al mantenimento dei livelli assistenziali nelle strutture residenziali per anziani iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 31, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 16 maggio 2007

ILLY

07R0353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 febbraio 2007, n. 022/Pres.

**Legge regionale n. 2/2002, art. 161. Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 161 della citata legge regionale n. 2/2002, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la realizzazione di infrastrutture turistiche, secondo le diverse modalità previste rispettivamente nei commi 1 e 4 dello stesso art. 161;

Visti gli articoli 152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, i quali prevedono che siano disciplinati con regolamento regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, gli ambiti di intervento, le priorità, i massimali di intervento, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal titolo X della legge regionale n. 2/2002 ed, in particolare, dall'art. 161;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche, concernente la disciplina organica dei lavori pubblici;

Visti, in particolare, gli articoli 56 e 59 della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, i quali prevedono che i contributi di cui trattasi siano concessi sulla base del progetto preliminare dell'opera, se il soggetto beneficiario è un ente pubblico, ovvero sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, se i contributi sono a favore di associazioni senza fine di lucro;

Visti gli articoli 57, 60 e 61 della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, recanti la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi in questione;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali), il quale ha modificato l'art. 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in ordine alle modalità di rendicontazione degli incentivi in favore degli enti pubblici;

Visti la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, recante la riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione, nonché il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali», approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, ai fini della individuazione degli uffici regionali competenti in merito alla concessione dei contributi di cui trattasi;

Dato atto che con decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. è stato emanato il «Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del titolo X, capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2»;

Ritenuto di dover adeguare alla normativa regionale sopra richiamata il capo V del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0253/2002, concernente i contributi di cui all'art. 161 della legge regionale n. 2/2002;

Rilevato che in sede di applicazione del capo V del regolamento citato è emersa l'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi ivi disciplinati e di uniformare la relativa disciplina;

Ritenuto opportuno prevedere un nuovo testo regolamentare recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 161 della legge regionale n. 2/2002, con contestuale abrogazione del capo V del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0253/2002;

Visto il nuovo testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale attività produttive, al fine di dare attuazione alle leggi sopra citate e di soddisfare le esigenze manifestatesi in sede di applicazione del capo V del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0253/2002;

Preso atto che il detto nuovo testo regolamentare è stato approvato, in via preliminare, con deliberazione della giunta regionale n. 3003 in data 7 dicembre 2006 e trasmesso alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere conforme, ai sensi degli articoli 152, comma 2, e 153 della legge regionale n. 2/2002, sopra richiamati;

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso a maggioranza dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi il giorno 16 gennaio 2007 e comunicato alla direzione competente con nota datata 17 gennaio 2007, prot. n. 11/395-07;

Rilevato che in seno alla Commissione consiliare competente è emerso che la formulazione del criterio di priorità, nel riparto dei fondi disponibili, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), concernente il «completamento di interventi già finanziati ai sensi della legge ovvero con altri contributi pubblici», potrebbe comportare il finanziamento prioritario delle medesime iniziative per numerosi anni;

Ritenuto di accogliere la predetta osservazione, restringendo la portata del criterio di priorità in questione e limitando lo stesso al «completamento, finalizzato all'ultimazione del progetto di opere e lavori programmati in più fasi, di interventi già finanziati con contributi pubblici e ancora privi della complessiva funzionalità prevista»;

Ritenuto di approvare il regolamento di cui trattasi, come modificato all'art. 3, comma 2, lettera a), nei termini sopra precisati;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 111 datata 26 gennaio 2007,

Decreta:

È approvato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche.**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, di seguito denominata legge, gli ambiti di intervento, le priorità, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge.

Capo II

CONTRIBUTI PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE

Art. 2.

*Soggetti beneficiari e modalità di presentazione delle domande*

1. Gli enti pubblici e le associazioni senza fine di lucro, aventi nel proprio statuto finalità turistiche, presentano domanda per ottenere i contributi di cui all'art. 161 della legge alla direzione centrale attività produttive, dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La domanda ha validità limitata all'anno solare.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, reca l'indicazione del contributo richiesto, ai sensi dell'art. 161, comma 1 o 4, della legge ed è corredata della seguente documentazione:

a) relazione recante la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo, comprensiva del riferimento alle procedure e autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento;

b) relazione illustrativa dello stato dell'impianto o dell'opera o dell'immobile, ovvero, nel caso di nuova realizzazione o ricostruzione, relazione illustrativa delle caratteristiche dell'impianto o dell'opera o dell'immobile, comprensiva della descrizione dei lavori;

c) preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e arredi;

d) piano finanziario;

e) eventuale atto comprovante la disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento, fatta eccezione per gli interventi che comportino l'acquisto dell'area di cui all'art. 7, comma 1, lettera c).

3. Non è ammessa la contestuale presentazione, da parte dello stesso soggetto e per la medesima iniziativa, di domande di contributo ai sensi sia dell'art. 161, comma 1, della legge che dell'art. 161, comma 4, della stessa legge.

Art. 3.

*Ambiti di intervento e criteri di priorità*

1. L'ambito degli interventi previsti dall'art. 161, commi 1 e 4, della legge, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma 1, è l'intero territorio regionale. Con riferimento alle iniziative di cui alla lettera d) del comma 1, l'ambito degli interventi è riferito al territorio dei seguenti comuni: Montereale-Valcellina, Barcis, Polcenigo, Andreis, Claut, Cimolais, Ampezzo, Prato Carnico, Forni di Sotto, Sauris, Cercivento, Paluzza, Arta Terme, Comeglians, Ovaro, Lauco, Forni Avoltri, Zuglio, Ligosullo, Paularo, Verzegnis, Pontebba, Dogna e Resia.

2. I fondi disponibili sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri di priorità:

a) completamento, finalizzato all'ultimazione del progetto di opere e lavori programmati in più fasi, di interventi già finanziati con contributi pubblici e ancora privi della complessiva funzionalità prevista;

b) ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento, comprensivi dell'eventuale arredamento;

c) realizzazione e ricostruzione, comprensive dell'eventuale arredamento;

d) arredamento o rinnovo di attrezzature.

3. In caso di parità nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali:

a) iniziative con progetto esecutivo approvato o per il quale sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia o sia stata presentata denuncia di inizio attività;

b) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. In caso di presentazione di più domande concernenti diverse iniziative, da parte di uno stesso soggetto sono finanziate nell'ordine la prima inserita utilmente nella graduatoria e, quindi, le successive, qualora siano disponibili fondi dopo il riparto del finanziamento a favore delle iniziative degli altri soggetti inseriti in graduatoria.

#### Art. 4.

##### *Esclusioni*

1. Sono escluse dagli interventi di cui all'art. 161, commi 1 e 4, della legge le seguenti fattispecie:

a) opere di urbanizzazione, non strettamente e interamente connesse all'intervento;

b) lavori di ordinaria manutenzione, non correlati con le ipotesi di intervento di cui all'art. 3, comma 2;

c) interventi per la realizzazione di strutture ricettive turistiche, fatti salvi quelli concernenti rifugi e bivacchi alpini, di cui all'art. 161, comma 1, lettera b), della legge;

d) interventi relativi all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, qualora non strettamente afferenti ad una delle iniziative, di cui all'art. 161, comma 1, della legge, fatti salvi i medesimi interventi effettuati nei rifugi e bivacchi alpini;

e) installazione di strutture con autorizzazione edilizia in precario.

#### Art. 5.

##### *Massimali di intervento di cui all'art. 161, comma 1, della legge*

1. I contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge non possono eccedere il 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'intervento.

2. L'ammontare minimo dei mutui oggetto dei contributi è di 100 mila euro e quello massimo è di 3 milioni di euro. I mutui possono essere stipulati anche per importi superiori: in questo caso i contributi sono determinati applicando il limite di 3 milioni di euro.

#### Art. 6.

##### *Massimali di intervento di cui all'art. 161, comma 4, della legge*

1. L'ammontare minimo degli investimenti ammissibili è pari a 30 mila euro.

2. I contributi di cui all'art. 161, comma 4, della legge non possono eccedere l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'intervento e, in ogni caso, non possono superare l'importo totale di 350 mila euro.

#### Art. 7.

##### *Modalità di assegnazione dei contributi*

1. Ai fini della determinazione dei contributi di cui all'art. 161, commi 1 e 4, della legge, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti voci:

a) lavori e impianti;

b) arredi e attrezzature;

c) acquisto dell'area per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori;

d) imposta sul valore aggiunto, in quanto costituisca un costo a carico del beneficiario;

e) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e successive modifiche.

2. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse di cui all'art. 3 è determinato anche il riparto dei fondi disponibili.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti richiedenti.

4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

#### Art. 8.

##### *Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge*

1. I contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge sono concessi, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione, con decreto del direttore del servizio competente, sulla base della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, del progetto preliminare dell'opera e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, qualora i contributi siano a favore degli enti pubblici, ovvero, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, qualora i contributi siano a favore delle associazioni senza fini di lucro, ai sensi rispettivamente dell'art. 56 e dell'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche.

2. La documentazione di cui al comma 1 è prodotta entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

3. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.

4. I contributi sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, a favore degli enti pubblici con le modalità di cui all'art. 57, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, mentre a favore delle associazioni senza fini di lucro, secondo le modalità di cui all'art. 61 della medesima legge e, in entrambi i casi, previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e della documentazione richiesta.

#### Art. 9.

##### *Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 161, comma 4, della legge*

1. I contributi di cui all'art. 161, comma 4, della legge sono concessi, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione, con decreto del direttore del servizio competente, sulla base del progetto preliminare dell'opera, qualora i contributi siano a favore di enti pubblici, ovvero sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, qualora i contributi siano a favore di associazioni senza fini di lucro, ai sensi rispettivamente dell'art. 56 e dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche.

2. La documentazione di cui al comma 1 è prodotta entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

3. Il decreto di concessione fissa i termini di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.

4. Con il decreto di concessione è erogato in via definitiva e in unica soluzione l'intero importo dei contributi a favore di enti pubblici, subordinatamente alla presentazione della documentazione richiesta e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

5. A favore di associazioni senza fini di lucro, i contributi sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, secondo una delle seguenti modalità:

a) contestualmente all'atto di concessione, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare totale e comunque non eccedente la somma di euro 155 mila; per la somma rimanente, a seguito della rendicontazione di cui all'art. 10;

b) per l'intero importo, previa domanda del soggetto richiedente e subordinatamente alla prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155 mila; la fideiussione è rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) e successive modifiche e prevede il pagamento, da parte del fideiussore, delle somme dovute entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente i contributi.

6. In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), il soggetto beneficiario, prima di richiedere la fideiussione, rappresenta detta intenzione al servizio competente, che valuta le disponibilità finanziarie e i tempi di erogazione del contributo.

#### Art. 10.

##### *Rendicontazione della spesa*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa di cui all'art. 161, commi 1 e 4, della legge, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione:

a) nel caso di soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato;

3) contratto definitivo di mutuo, per i contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge;

b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche:

1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;

3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

4) contratto definitivo di mutuo, per i contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 11.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono fatte salve le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Le medesime domande sono integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento.

#### Art. 12.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche, nonché della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche.

#### Art. 13.

##### *Abrogazioni*

1. È abrogato il capo V del «Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del titolo X, capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», emanato con decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0253/Pres.

#### Art. 14.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0194

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 febbraio 2007, n. 024/ Pres.

**Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti). Approvazione modifica.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2007)

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2003, ove si prevede che l'attività di discarica sia soggetta alla prestazione di una garanzia per la attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura nonché alla prestazione di altra garanzia per la gestione successiva alla chiusura;

Visto il succitato decreto legislativo n. 36/2003 ove stabilisce che le regioni adeguino la propria normativa a quanto disciplinato dal medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0266/Pres. dell'11 agosto 2005 con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1987 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0409/Pres. del 18 novembre 2005 con il quale sono state approvate delle modifiche al succitato testo regolamentare;

Considerato che il decreto legislativo n. 36/2003 trova applicazione - come si evince dagli articoli 3 e 17 - per le discariche da autorizzare in futuro e per quelle in attività, ma non per quelle già chiuse o per quelle per le quali sia stata già inoltrata la comunicazione di fine lavori, come ha recentemente chiarito il TAR Veneto, sezione III, n. 609/2006

Rilevato che sul territorio regionale insistono discariche esaurite o chiuse alla data del 27 marzo 2003 di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003, per le quali le situazioni autorizzative e negoziali, ivi comprese quelle riferite agli obblighi cauzionali, devono ritenersi consolidate;

Ritenuto, pertanto, di modificare il «Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1987 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0266/Pres. dell'11 agosto 2005;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, lettera l) della succitata legge regionale n. 30/1987 che stabilisce che alla Regione compete la determinazione delle garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3 del 12 gennaio 2007;

Decreta:

1. È approvata la modifica al «Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0266/Pres. dell'11 agosto 2005 e successivamente modificato con il decreto del Presidente della Regione n. 0409/Pres. del 18 novembre 2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifica del regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0266/Pres. dell'11 agosto 2005, come modifica con decreto del Presidente della Regione n. 409/Pres. del 18 novembre 2005.**

Art. 1.

*Modifica dell'art. 8  
del decreto del Presidente della Regione n. 0266/Pres/2005*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30) come modificato dal decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2005, n. 0409/Pres (Modifica del Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per le discariche esaurite o chiuse prima del 27 marzo 2003 le garanzie finanziarie già prestate ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e

successive modifiche ed integrazioni) rimangono prestate a favore del comune competente per territorio per tutta la durata dell'autorizzazione relativa alla post-gestione, ove già non prestate a favore della provincia competente per territorio. Le garanzie finanziarie sono svincolate, a richiesta, dopo l'accertamento da parte della provincia competente per territorio, della conclusione del periodo di gestione post-operativa e la verifica che la discarica non comporti rischi per la salute e per l'ambiente. Per il controllo ed i relativi accertamenti la provincia può avvalersi del Dipartimento provinciale dell'ARPA competente per territorio».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 febbraio 2007, n. 025/Pres.

**Legge regionale n. 18/2005, art. 7 comma 4. Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e qualità del lavoro). Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2007)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», ed in particolare l'art. 7, comma 4, secondo il quale la Regione, sulla base degli indirizzi contenuti nel programma triennale regionale di politica del lavoro, individua con regolamento forme e modalità di sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e i compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del medesimo art. 7;

Visto il programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 - 2008, approvato con deliberazione giunta 21 aprile 2006, n. 856;

Ritenuto, sulla base della segnalazioni ricevute delle Province, di sostenere, in particolare, l'esercizio delle funzioni e dei compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 7, della legge regionale n. 18/2005, tramite il potenziamento degli uffici preposti ai medesimi compiti e funzioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale 2 febbraio 2007, n. 195, nella quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Sentiti il comitato di coordinamento interistituzionale e la commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 5 febbraio 2007 hanno esaminato il testo di regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo parere favorevole, con richiesta di apportare al testo le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, lettera a) sostituire la parola «inferio  
«con «superiore»;

b) all'art. 2, comma 1, lettera c) sopprimere le parole «un o più»;

Ritenuto, in accoglimento delle richieste formulate dal comitato di coordinamento interistituzionale e dalla commissione regionale per il lavoro, di apportare le opportune modificazioni al testo dell'art. 2 del regolamento;

Sentito il consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 7 febbraio 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 258 dell'8 febbraio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui l'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e stanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di o servarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato il *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e qualità del lavoro).**

Art. 1.

*finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina le forme e le modalità di sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro tramite il potenziamento degli uffici preposti alle funzioni e compiti in materia di:

- a) politica attiva del lavoro;
- b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
- c) conciliazione delle controversie di lavoro;
- d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso di lavoratori stranieri.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, la Regione e le province, in sede di Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18/2005, definiscono le intese in merito:

- a) all'individuazione specifica delle funzioni e dei compiti per l'esercizio dei quali è necessario il potenziamento degli uffici provinciali preposti;
- b) alla individuazione degli standard di esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla lettera a) da conseguire tramite il potenziamento degli uffici provinciali preposti.

Art. 2.

*Realizzazione del potenziamento degli uffici*

1. Il sostegno al potenziamento degli uffici di cui all'art. 1, comma 1, è attuato attraverso la concessione alle province, nei limiti del riparto di cui all'art. 3, di un contributo per la realizzazione, da parte di ciascuna provincia, di un programma di potenziamento delle risorse umane assegnate agli uffici, che contiene l'analitica indicazione degli elementi di cui all'art. 4 e che prevede la copertura dei costi relativi:

- a) all'assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato con contratto di durata non superiore a ventiquattro mesi;

b) all'attivazione di collaborazioni coordinate e continuative o di collaborazioni a progetto;

c) alla stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi.

Art. 3.

*Riparto delle risorse*

1. Le risorse destinate al potenziamento degli uffici sono ripartite tra le province in base ai seguenti criteri:

a) quarantacinque per cento dello stanziamento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore a quello in cui viene presentata la domanda di contributo ovvero, qualora il dato non sia disponibile, dell'anno ancora precedente;

b) cinquantacinque per cento dello stanziamento in proporzione al numero dei Centri per l'impiego presenti in ciascuna provincia, considerato di dare un valore pari a 3 agli uffici con sede nel capoluogo di provincia, pari a 2 agli altri uffici e pari ad uno ai recapiti.

Art. 4.

*Presentazione delle domande*

1. Le province presentano al Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, le domande di contributo, corredate da un dettagliato programma di potenziamento degli uffici che contenga:

a) indicazione degli uffici preposti alle attività e ai compiti di cui all'art. 1 che si intendono potenziare;

b) motivazioni che rendono necessario ulteriore personale e obiettivi relativi all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 che si intendono raggiungere;

c) per ciascuno dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), che si intendono stipulare, indicazione dei compiti, delle mansioni e della sede lavorativa ai quali si intende destinare i soggetti da assumere o con cui avviare la collaborazione, della durata del contratto e del costo preventivato;

d) per ciascuno dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) che si intendono stipulare, indicazione della durata, del costo preventivato e del numero dei lavoratori da somministrare con specifica indicazione, per ciascuno di essi, dei compiti, delle mansioni e della sede lavorativa ai quali si intende destinano.

2. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le province possono presentare nel corso del medesimo anno più domande di contributo, purché ciascuna domanda sia corredata da un autonomo programma di potenziamento degli uffici.

3. Il servizio lavoro, entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna domanda, valuta il programma presentato in relazione alla congruità del medesimo rispetto alle intese definite fra Regione e province di cui all'art. 1, comma 2, richiedendo alle province, ove necessario, ulteriore documentazione integrativa.

Art. 5.

*Concessione del Contributo ed erogazione delle risorse*

1. Per ogni singola domanda valutata positivamente ai sensi dell'art. 4, comma 3, il servizio lavoro procede alla concessione del contributo e alla assegnazione delle risorse alla provincia richiedente, tenuto conto del riparto di cui all'art. 3.

2. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati alle province contestualmente all'atto di concessione.

## Art. 6.

*Rendicontazione*

1. Le province provvedono, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) alla rendicontazione relativa agli impegni e ai pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre di ciascun anno, trasmettendola al Servizio lavoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo, unitamente a una relazione circa i risultati conseguiti attraverso l'attuazione del programma di potenziamento finanziato.

## Art. 7.

*Abrogazione*

1. È abrogato il regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 novembre 2005, n. 0391/Pres.

2. Resta fermo l'obbligo di procedere alla rendicontazione finale nel termine di cui all'art. 7 del regolamento di cui al comma 1.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0196

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 19 aprile 2007, n. 11.

**Riordino delle aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica all'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione «Taormina Arte».**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 20 aprile 2007)

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Disposizioni in materia di riordino delle aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale*

1. L'azienda autonoma Terme di Sciacca e l'Azienda autonoma Terme di Acireale sono poste in liquidazione e le partecipazioni azionarie dalle stesse detenute, rispettivamente nelle società Terme di Sciacca S.p.a. e nelle Terme di Acireale S.p.a. sono cedute entro il 31 dicembre 2009 alla Regione siciliana, nell'ambito dei diritti corporativi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Per gli adempimenti inerenti alle stesse procedure di liquidazione, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a nominare, fra i dipendenti dell'amministrazione regionale, un commissario straordinario incaricato di svolgere le relative attività. Per le medesime finalità, il collegio dei revisori

dei conti delle aziende è ricostituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dello stesso devono essere chiamati a far parte esclusivamente i dipendenti dell'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti soggettivi prescritti. I provvedimenti di nomina di cui al presente comma non possono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

2. Nell'esercizio dei diritti corporativi previsti dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sottoscrivere incrementi del capitale sociale delle società Terme di Sciacca S.p.a. e delle Terme di Acireale S.p.a., rispettivamente per l'importo di 5.502 migliaia di euro e di 15.375 migliaia di euro, al netto delle somme per trattamento di fine rapporto che restano intestate alla gestione liquidatoria delle aziende autonome termali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti emana specifiche direttive gestionali per il rilancio delle società. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2007-2009, la spesa annua di 6.960 migliaia di euro, di cui 1.835 migliaia di euro in favore della società Terme di Sciacca S.p.a. e 5.125 migliaia di euro in favore della società Terme di Acireale S.p.a., cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, di cui 2.000 migliaia di euro — accantonamento 1002 — e 2.000 migliaia di euro — accantonamento 1003 — e quanto a 2.960 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.3 - capitolo 742403. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.3.99.

3. Al comma 1 dell'art. 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole «il personale» è cassata la parola «eccedente». Alla fine del comma 3 dell'art. 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole «di provenienza», sono aggiunte le parole «Il personale inserito nel ruolo di cui al precedente comma 1 è utilizzato in posizione di comando presso le società Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a. le quali, in ragione delle proprie esigenze organizzative e gestionali, scelgono i dipendenti a tal fine necessari in relazione alle specifiche competenze dagli stessi individualmente possedute. L'assegnazione dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'azienda autonoma delle Terme di Acireale alle società Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a. è subordinata al consenso dei dipendenti medesimi. Tutti gli oneri del personale in posizione di comando sono assunti dalle società Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a., che non possono procedere ad assunzione di personale, ove non siano state preventivamente esperite le procedure di utilizzazione del personale transitato nel ruolo previsto dal comma 1, fino a quando la maggioranza del capitale sociale non sarà privatizzata». Tutti i provvedimenti, compresi quelli di spesa, inerenti all'applicazione del presente comma, sono adottati dalla presidenza della Regione siciliana - Dipartimento del personale. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio in attuazione del presente comma.

4. Per le finalità di cui al comma 3, limitatamente al personale non utilizzato presso le società Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a., sono apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione, per il triennio 2007-2009, le seguenti variazioni in migliaia di euro:

		2007	2008	2009
U.P.B. 12.2.1.3.4.	Capitolo 473301	+ 1.480	+ 1.600	+ 1.600
U.P.B. 12.2.1.3.4.	Capitolo 473302	+ 1.480	+ 1.528	+ 1.528

Al relativo onere, pari a complessivi 2.888 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, quanto a 600 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.3.1 - capitolo 312522, quanto a 1.500 con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.4.1.1.3 - capitolo 381702 e quanto a 788 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1002.

5. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunti i seguenti periodi: «Alle società Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a. si applicano le previsioni dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma. Per la definizione delle relative procedure, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'amministrazione regionale. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'azienda autonoma Terme di Acireale».

6. Per le finalità del comma 5 è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2007, la spesa di 240 migliaia di euro, cui si provvede, quanto a 200 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 1.1.1.5.2, capitolo 100306, e quanto a 40 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.3, capitolo 742403, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 2.

*Modifica all'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 - Disposizioni in materia di programmazione dell'attività turistica.*

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «dalla conferenza regionale del turismo» sono sostituite dalle parole «dal consiglio regionale del turismo». Per l'esercizio finanziario 2007 e comunque fino alla costituzione del consiglio regionale del turismo, la programmazione delle attività turistiche è realizzata con le modalità previste dall'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 3.

*Disposizioni finanziarie ed in materia di spese dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti*

1. Lo stanziamento del capitolo 472514, U.P.B. 12.2.1.3.1 «Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno», per l'esercizio finanziario 2007 è incrementato dell'importo di 7.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478109.

2. L'art. 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alle attività dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### Art. 4.

*Disposizioni relative al patrimonio della Fondazione Taormina Arte*

1. Per la partecipazione della Regione siciliana alla costituenda Fondazione Taormina Arte, prevista all'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzato il conferimento straordinario della somma di € 250.000,00 a titolo di concorso alla formazione del patrimonio dell'Ente, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 12.2.1.3.2, capitolo 473702, della Rubrica dipartimento turismo, esercizio finanziario 2007.

#### Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 2007

CUFFARO

*Assessore regionale per il turismo  
e le comunicazioni ed i trasporti: MISURACA*

07R0409

LEGGI 2 maggio 2007, n. 12.

### Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata.

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 4 maggio 2007)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

1. In coerenza con il patto nazionale per la salute per il triennio 2007-2009 e ai fini dell'accesso al fondo transitorio di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'anno di imposta 2008:

a) l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è fissata all'1,4 per cento;

b) le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) vigenti nella Regione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e all'art. 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fatti salvi comunque i regimi di esenzione, sono innalzate al limite massimo del 5,25 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1, stimate in euro 287 milioni per ciascun anno, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa sanitaria 2007-2009.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora si verificino le condizioni ivi previste, l'assessore regionale per la sanità ne dà comunicazione all'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il quale è autorizzato ad adottare, con riferimento all'anno di imposta successivo, il provvedimento di riduzione delle aliquote di cui al comma 1.

#### Art. 2.

*Cancellazione dei debiti delle Aziende sanitarie*

1. Le passività delle Aziende sanitarie della Regione derivanti dalla contabilità finanziaria, comprese le esposizioni verso le gestioni liquidatorie, e risultanti ancora in essere al 31 dicembre 2006, sono dichiarate insussistenti ai fini della redazione dei bilanci delle singole aziende sanitarie relativi all'esercizio 2006. A tal fine il termine di presentazione dei bilanci 2006 previsto dall'art. 51 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è prorogato al 30 giugno 2007 ed il termine di trasmissione all'assessorato regionale della sanità è prorogato al 31 luglio 2007.

2. È istituito nel bilancio della Regione - Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario, un apposito fondo a destinazione vincolata per il pagamento dei debiti pregressi delle aziende sanitarie, per il rimborso alle stesse degli oneri derivanti da eventuali pagamenti sui debiti cancellati ai sensi del comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di € 15.000 migliaia, cui si provvede mediante utilizzo di parte delle economie di spesa dei capitoli finanziati con risorse del fondo sanitario regionale di cui all'elenco «M», allegato alla presente legge. Con circolare del dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario, di concerto con la ragioneria generale della Regione, vengono stabilite le modalità di utilizzo del predetto fondo.

## Art. 3.

*Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2004, n. 17 ed 8 febbraio 2007, n. 2*

1. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come sostituito dal comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le parole «del patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere» sono sostituite con le parole «dei beni immobili di cui al presente articolo».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono aggiunte le parole «nonché ai centri di eccellenza costituiti in fondazione.».

3. Alla fine del comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono aggiunte le parole: «A parziale copertura della prima annualità è destinata la quota, pari a 80.868 migliaia di euro assegnata alla Regione a valere sul contributo per il ripiano dei disavanzi 2002-2004 di cui all'art. 279 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

## Art. 4.

*Finanziamento della maggiore spesa sanitaria per l'anno 2006*

1. Per il finanziamento del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale per l'anno 2006, quantificato complessivamente in euro 708.342 migliaia, al netto delle variazioni positive derivanti dall'applicazione dell'art. 2, hanno effetto nella Regione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni e allo stesso si provvede:

a) quanto ad euro 153.000 migliaia mediante utilizzo della quota assegnata alla Regione a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) quanto ad euro 80.868 migliaia mediante utilizzo di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale;

c) quanto ad euro 187.474 migliaia mediante utilizzo delle economie di spesa dei capitoli finanziati con risorse del fondo sanitario regionale di cui all'elenco «M», allegato alla presente legge;

d) quanto ad euro 287.000 migliaia mediante utilizzo del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alla tabella «A» di cui all'art. 59, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono aggiunti i seguenti accantonamenti per l'esercizio finanziario 2007:

*Importi in migliaia di euro*

Oggetto	2007	2008	2009
Quota assegnata alla Regione siciliana a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, comma 278, legge 23 dicembre 2005, n. 266, collegata al corrispondente accantonamento negativo	153.000	—	—
Gettito derivante dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, collegata al corrispondente accantonamento negativo	287.000	—	—
<i>Totale accantonamenti positivi . . .</i>	<i>440.000</i>		
Quota assegnata alla Regione siciliana a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, comma 278, legge 23 dicembre 2005, n. 266	153.000	—	—
Gettito derivante dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni	287.000	—	—
<i>Totale accantonamenti negativi . . .</i>	<i>440.000</i>		

3. In relazione all'accertamento delle entrate di cui alle lettere a) e d) del comma 1 del presente art., per le quali vengono disposti gli specifici accantonamenti negativi previsti dalla tabella «A» di cui al comma 2, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere

## Art. 5.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

## Art. 6.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella «B».

## Art. 7.

*Variazioni alla Tabella «H»*

1. Alla Tabella «H» di cui all'art. 59, comma 7, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2007, le seguenti modifiche in migliaia di euro: «U.P.B. 9.2.1.1.3.3 capitolo 373703 -200» e sono eliminate le parole «di cui 200 migliaia di euro all'Istituto Annibale di Francia di Palermo».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella «B»: «U.P.B. 9.2.1.3.3 capitolo 373705 +200 da destinare all'Istituto Annibale di Francia di Palermo».

## Art. 8.

*Variazioni al quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione*

1. Al quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:

*Entrate*

Bilancio e finanze

Centro di responsabilità:

bilancio e tesoro interventi regionali . . . + 80.868

*Spesa*

Bilancio e finanze

Centro di responsabilità:

bilancio e tesoro

fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

capitolo 215710 - interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . .

- 202.474

*Sanità*

Centro di responsabilità:

dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario

interventi regionali

+ 80.868

interventi comunitari statali e connessi cofinanziamenti . . . . .

+ 202.474

## Art. 9.

*Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata*

1. Ai fini della razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica convenzionata, tutti i medici prescrittori dipendenti dal servizio sanitario nazionale o operanti per conto dello stesso, compresi i medici degli ospedali pubblici e convenzionati accreditati e i medici specialisti convenzionati e accreditati con il SSN, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, devono attenersi, nelle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, all'utilizzo, in via prioritaria, dei principi attivi relativi ai farmaci con brevetto scaduto e riportati nelle liste di trasparenza dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA - c.d. equivalenti), per quelle specialità medicinali che, all'interno della stessa categoria terapeutica e a parità di indicazioni e profilo di sicurezza, presentino il migliore rapporto costo/beneficio. La dichiarazione di non sostituibilità del farmaco potrà essere apposta solo in particolari casi adeguatamente suffragati da documentazione clinica.

A decorrere dal 2 maggio 2007 ai farmaci erogati tramite le farmacie aperte al pubblico in regime convenzionale, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* applicazione del prezzo di rimborso di riferimento all'interno della categoria terapeutica degli inibitori della pompa acida (ATC 4 A02BC);

*b)* conformazione dei comportamenti prescrittivi all'interno di alcune categorie terapeutiche, ivi compresa la categoria degli inibitori della pompa acida di cui alla lettera *a)* con l'individuazione di parametri di riferimento sul consumo annuo in ambito regionale.

2. Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC4 A02BC — inibitori della pompa protonica — si osservano le modalità di seguito riportate:

*a)* Le prescrizioni a carico del SSN dei farmaci compresi nella categoria A02BC devono rientrare nei parametri di consumo medi nazionali relativi alla stessa categoria, nel rispetto della pesatura della popolazione assistita. La prescrizione dei farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto deve raggiungere almeno il 50 per cento per il 2007 e il 60 per cento per il 2008 del totale del gruppo A02BC, in termini di confezioni erogate, su base annua. Le Aziende unità sanitarie locali che registrano un consumo superiore al 10 per cento in termini di confezioni erogate, rispetto al limite individuato, e/o un consumo in termini di percentuale di impiego dei farmaci con brevetto scaduto inferiore di oltre il 10 per cento rispetto al limite sopra indicato, presentano all'assessorato della sanità un articolato piano di rientro;

*b)* i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta effettuano prescrizioni di farmaci il cui costo per dose definita al giorno (DDD), riferito al prezzo al pubblico, non sia superiore al prezzo minimo di riferimento calcolato in € 0,90;

*c)* qualora il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in caso di intolleranza, insufficiente risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche, ritenga che sia necessario prescrivere una specialità il cui costo per giorno di terapia riferito al prezzo al pubblico sia superiore al valore di cui alla lettera *b)* giustifica la diversa scelta terapeutica nell'ambito dell'aggiornamento della scheda sanitaria individuale dell'assistito, come disposto dall'art. 45, comma 2, lettera *b)*, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso il medico appone sulla ricetta la dichiarazione di insostituibilità limitatamente alle condizioni di cui sopra e l'utente non paga alcuna differenza di prezzo;

*d)* i medici di cui al comma 1, all'atto della prescrizione su ricettario SSN o anche nella sola proposta di prescrizione, sono tenuti ad indicare i farmaci il cui costo per giorno di terapia riferito al prezzo al pubblico non sia superiore a quanto indicato alla lettera *b)*; nel caso in cui ritengano necessario prescrivere farmaci di prezzo superiore a quello di riferimento devono predisporre opportuno Piano terapeutico, su modello predisposto dalla Regione in cui sono riportate le motivazioni della diversa scelta terapeutica che, comunque, non può prescindere dai criteri di appropriatezza derivanti dalle evidenze scientifiche in osservanza delle note AIFA 1 o 48. In tal caso l'utente non paga alcuna differenza di prezzo;

*e)* i medici della continuità assistenziale devono prescrivere unicamente il farmaco alle condizioni di cui alla lettera *b)*;

*f)* nella ricetta ove sono prescritti farmaci il cui prezzo supera quello di riferimento, in assenza della dichiarazione di insostituibilità di cui alla lettera *c)* o di piano terapeutico di cui alla lettera *d)* i farmacisti devono richiedere all'utente la differenza tra il prezzo di riferimento e quello del farmaco dispensato;

*g)* il ricorso alle deroghe di cui alle lettere *c)* e *d)* è oggetto di monitoraggio in ambito aziendale con il pieno coinvolgimento dei medici prescrittori;

*h)* è fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei responsabili dei servizi farmaceutici territoriali e di distretto, di:

rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali medicinali, secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nelle note AIFA 1 e 48;

effettuare, mensilmente, la verifica del rispetto dei parametri sopra assegnati;

trasmettere eventuali segnalazioni di prescrizioni inappropriate entro trenta giorni all'osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie istituito con decreto n. 3625 dell'11 giugno 2004;

*i)* i servizi farmaceutici ospedalieri, indipendentemente dal principio attivo presente allo stato attuale nei prontuari terapeutici ospedalieri - e nelle more dell'aggiornamento degli stessi - e dalla specialità aggiudicata nell'ambito delle gare ospedaliere ed utilizzata all'interno della struttura ospedaliera, in caso di pazienti che all'atto della dimissione da un ricovero o da una visita specialistica ambulatoriale necessitano di terapia con inibitori di pompa protonica, dispensano esclusivamente farmaci il cui costo al pubblico per giorno di terapia non sia superiore a € 0,90.

3. Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC4 C10AA - inibitori della HMG CoA Reduttasi - si osservano le modalità di seguito riportate:

*a)* i medici di cui al comma 1 all'atto della prescrizione di inibitori della HMG CoA Reduttasi (ATC4 C10AA), si attengono alle indicazioni previste dalla nota AIFA 13;

*b)* i servizi farmaceutici territoriali analizzano i consumi degli inibitori della HMG CoA Reduttasi collaborando con i medici prescrittori per la verifica dell'aderenza terapeutica;

*c)* nell'ambito di tale categoria, i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto devono rappresentare, su base annua, a livello di ogni singola azienda unità sanitaria locale, in termini di confezioni erogate, almeno il 50 per cento del totale delle confezioni erogate del gruppo C10AA, privilegiando la copertura degli assistiti in prevenzione secondaria e quelli ad alto rischio in primaria (RCVG-ISS). Sulla base delle analisi dei consumi, le aziende unità sanitarie locali che registrano un consumo inferiore di oltre il 10 per cento rispetto al limite sopra indicato, in termini di percentuale di consumi di farmaci a brevetto scaduto, presentano all'assessorato della sanità, un articolato piano di rientro;

*d)* le prescrizioni a carico del SSN dei farmaci compresi nella categoria A02BC devono rientrare nei parametri di consumo medi nazionali relativi alla stessa categoria, nel rispetto della pesatura della popolazione assistita;

*e)* è fatto obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei responsabili dei servizi farmaceutici territoriali e di distretto, di:

rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali medicinali secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nella nota AIFA 13;

effettuare, mensilmente, la verifica del rispetto dei parametri sopra assegnati;

trasmettere eventuali segnalazioni di prescrizioni inappropriate entro trenta giorni all'osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie istituito con decreto n. 3625 dell'11 giugno 2004.

4. Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC4 N06AB - antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina - si osservano le modalità di seguito riportate;

*a)* nell'ambito di tali categorie, i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto, devono rappresentare, su base annua, a livello regionale e di ogni singola azienda unità sanitaria locale, in termini di confezioni erogate almeno il 60 per cento per il 2007 e il 70 per cento per il 2008 del totale delle confezioni erogate del gruppo N06AB;

*b)* le aziende unità sanitarie locali che registrano un consumo in termini di percentuale di impiego dei farmaci con brevetto scaduto inferiore di oltre il 10 per cento rispetto al limite sopra indicato presentano all'assessorato della sanità un articolato piano di rientro;

*c)* è fatto obbligo ai direttori generali delle aziende USL, avvalendosi dei responsabili dei servizi farmaceutici territoriali e di distretto, di:

rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali medicinali secondo le condizioni e limitazioni d'uso riportate nelle relative schede tecniche;

effettuare, mensilmente, la verifica del rispetto dei parametri sopra assegnati;

trasmettere eventuali segnalazioni di prescrizioni inappropriate entro trenta giorni all'osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie istituito con decreto n. 3625 dell'11 giugno 2004.

5. Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria N06AX - altri antidepressivi - si osservano le modalità di seguito riportate:

a) nell'ambito di tali categorie, i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto, rappresentano, su base annua, a livello regionale e di ogni singola azienda unità sanitaria locale, in termini di confezioni erogate almeno il 15 per cento del totale delle confezioni erogate del gruppo N06AX;

b) le aziende unità sanitarie locali che registrano un consumo in termini di percentuale di impiego dei farmaci con brevetto scaduto inferiore di oltre il 10 per cento rispetto al limite sopra indicato presentano all'assessorato della sanità un articolato piano di rientro;

c) è fatto obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei responsabili dei servizi farmaceutici territoriali e di distretto, di:

rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali medicinali secondo le condizioni e limitazioni d'uso riportate nelle relative schede tecniche;

effettuare, mensilmente, la verifica del rispetto dei parametri sopra assegnati;

trasmettere eventuali segnalazioni di prescrizioni inappropriate entro trenta giorni all'osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie istituito con decreto n. 3625 dell'11 giugno 2004.

6. Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC4 G04CA - antagonisti dei recettori alfa adrenergici - si osservano le modalità di seguito riportate:

a) nell'ambito di tali categorie, i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto, rappresentano, su base annua, a livello regionale e di ogni singola azienda unità sanitaria locale, in termini di confezioni erogate, almeno il 70 per cento del totale delle confezioni erogate del gruppo G04CA;

b) le aziende unità sanitarie locali che registrano un consumo in termini di percentuale di impiego dei farmaci con brevetto scaduto inferiore di oltre il 10 per cento rispetto al limite sopra indicato presentano all'assessorato della sanità un articolato piano di rientro;

c) è fatto obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei responsabili dei servizi farmaceutici territoriali e di distretto, di:

rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali medicinali secondo le condizioni e limitazioni d'uso riportate nelle relative schede tecniche;

effettuare, mensilmente, la verifica del rispetto dei parametri sopra assegnati;

trasmettere eventuali segnalazioni di prescrizioni inappropriate entro trenta giorni all'osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie istituito con decreto n. 3625 dell'11 giugno 2004.

7. Per la prescrizione di farmaci compresi nella categoria ATC4 C09AA - Ace-inibitori non associati - si osservano le modalità di seguito riportate:

a) nell'ambito di tale categoria, i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto rappresentano, su base annua, a livello di ogni singola azienda unità sanitaria locale, in termini di confezioni erogate, almeno il 40 per cento del totale delle confezioni erogate per il gruppo terapeutico C09AA;

b) le aziende unità sanitarie locali che registrano un consumo in termini di percentuale di impiego dei farmaci con brevetto scaduto inferiore di oltre il 10 per cento rispetto al limite sopra indicato presentano all'assessorato della sanità un articolato piano di rientro;

c) è fatto obbligo ai direttori generali delle aziende USL, avvalendosi dei responsabili dei servizi farmaceutici territoriali e di distretto, di:

rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali medicinali secondo le condizioni e limitazioni d'uso riportate nelle relative schede tecniche;

effettuare, mensilmente, la verifica del rispetto dei parametri sopra assegnati;

trasmettere eventuali segnalazioni di prescrizioni inappropriate entro trenta giorni all'osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie istituito con decreto n. 3625 dell'11 giugno 2004.

8. Per la prescrizione di farmaci compresi nella categoria ATC4 C09CA e C09DA - antagonisti dell'angiotensina II associati e non associati - si osservano le modalità di seguito riportate:

a) nell'ambito di tali categorie, l'utilizzo dei farmaci, a livello regionale ed in ogni singola azienda unità sanitaria locale, è mantenuto entro il limite del 20 per cento in termini di confezioni, del totale delle confezioni erogate per il gruppo terapeutico C09;

b) le aziende unità sanitarie locali che registrano un consumo in termini di percentuale di impiego dei farmaci con brevetto scaduto inferiore di oltre il 10 per cento rispetto al limite sopra indicato presentano all'assessorato della sanità un articolato piano di rientro;

c) è fatto obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei responsabili dei servizi farmaceutici territoriali e di distretto, di:

rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali medicinali secondo le condizioni e limitazioni d'uso riportate nelle relative schede tecniche;

effettuare, mensilmente, la verifica del rispetto dei parametri sopra assegnati;

trasmettere eventuali segnalazioni di prescrizioni inappropriate entro trenta giorni all'osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie istituito con decreto n. 3625 dell'11 giugno 2004.

9. Per la prescrizione dei farmaci a base di morfina compresi nella categoria ATCS N02AA01 si osservano le modalità di seguito riportate:

a) il consumo dei farmaci a base di morfina a carico del SSN, a livello regionale ed in ogni azienda unità sanitaria locale, non deve essere inferiore a 7 milligrammi pro-capite calcolato sulla popolazione assistibile. Sulla base delle analisi dei consumi, le aziende unità sanitarie locali che registrano consumi inferiori di oltre il 10 per cento rispetto al limite sopra indicato, presentano all'assessorato della sanità un piano di interventi per la promozione della terapia del dolore.

10. Per la razionalizzazione dei consumi dei farmaci e per il corretto uso degli stessi, la Regione promuove le seguenti iniziative di formazione e informazione rivolte ai medici e agli utenti:

a) campagne d'informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione sull'uso corretto del farmaco;

b) iniziative di formazione per i medici attraverso:

«formazione a distanza» sull'appropriatezza prescrittiva - maggiore aderenza alle evidenze scientifiche e maggiore attenzione alle interazioni farmacologiche - e sulla conseguente razionalizzazione della spesa farmaceutica;

percorsi diagnostico-terapeutici condivisi tra i medici prescrittori sulle patologie a maggiore impatto economico e sociale;

iniziative di informazione indipendente sul farmaco per i medici prescrittori».

11. A seguito di valutazione periodica degli effetti degli interventi e al fine di contenere la spesa farmaceutica entro i parametri previsti dalla vigente normativa, la Regione adotta ulteriori provvedimenti, che interessino anche altre categorie terapeutiche in relazione all'andamento della spesa ed all'analisi dei consumi, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

12. L'assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima.

13. L'assessore regionale per la sanità è autorizzato con proprio decreto ad introdurre eventuali integrazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito il parere dell'osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

14. Ai componenti dell'osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie è corrisposto, oltre alle spese di missione, ove spettanti, un gettone di presenza pari ad € 100 lordi per ogni seduta utile dell'osservatorio stesso. Alla maggiore spesa derivante dal presente comma valutata in 10 migliaia di euro annui si provvede con riduzione di pari importo della spesa iscritta nella U.P.B. 10.2.1.3.2 (capitolo 413314) del bilancio della Regione per il triennio 2007-2009.

15. L'importo relativo alle prescrizioni giudicate inappropriate dall'osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie è posto, dall'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito, interamente a carico del medico prescrittore. Nel caso di prescrizioni inappropriate effettuate su indicazioni dello specialista l'importo viene ripartito in egual misura tra i due medici.

Art. 10.

*Assegnazioni sedi farmaceutiche*

1. Al fine di portare a compimento le procedure concorsuali di assegnazione di sedi farmaceutiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, l'assessorato regionale della sanità - Dipartimento ispettorato regionale sanitario, è autorizzato a svolgere apposita procedura concorsuale per l'affidamento del servizio di svolgimento della prova attitudinale prevista dall'art. 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 298/1994.

2. Per le finalità di cui al presente art. è autorizzata, per il triennio 2007-2009, la spesa di 20 migliaia di euro annui, cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa iscritta nella U.P.B. 10.2.1.3.2 (capitolo 413314) del bilancio della Regione per il triennio 2007-2009.

Art. 11.

*Acquisto e distribuzione diretta di farmaci da parte delle aziende*

1. Le aziende sanitarie provvedono all'acquisto dalle case farmaceutiche e alla distribuzione diretta di farmaci le cui molecole, individuate entro trenta giorni con decreto dell'assessorato della sanità, siano funzionali alla cura di specifiche patologie ad alto rischio di vita.

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 maggio 2007

CUFFARO

*Assessore regionale per il bilancio e le finanze:* LO PORTO

*Assessore regionale per la sanità:* LAGALLA

(*Omissis*).

**07R0410**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 8 0 4 \*

€ 2,00